

della domanda e in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso;

rilevato che l'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269 comma 3, CCII all'Agente della riscossione, agli uffici fiscali e presso gli enti locali competenti;

rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

considerato che, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII, trattandosi di persona fisica svolgente attività autonoma di agente di commercio per le società Fashion Wine Srl e Divini Srl che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII.

-rilevato che l'istante afferma di trovarsi in una situazione di irreversibile sovraindebitamento in ragione dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contratte, rappresentando che la causa del sovraindebitamento è riconducibile ad un susseguirsi di eventi avversi tali da originare una situazione di crisi, ed in particolare:

-di aver iniziato la propria attività lavorativa nel 1995 come dipendente -magazziniere prima presso un Caseificio, poi presso il Comune di Roma con contratto Co.co.co. fino al 2003, e poi ancora presso ~~Maggiolino~~ ~~Marorana~~ Spa, grande distributore nel settore alimentare;

- di aver sofferto di ~~attacchi di panico e di claustrofobia~~ a causa dell'impiego come magazziniere (cfr. doc. 7 Relazione Gestore);

-la decisione nel 2014 di mettersi in proprio con apertura della partita iva e costituzione di una ditta individuale come agente di commercio, e contestuale iscrizione a Enasarco(cfr. doc. 8-9-10 Relazione Gestore);

-la separazione dalla coniuge nel 2009, prima dell'avvio dell'attività lavorativa autonoma, con aggravio della situazione economica personale in ragione dell'obbligo di mantenimento dei 4 figli per € 400,00 mensili, dell'obbligo di versamento dell'importo erogato da INPS a titolo di assegni familiari per € 600,00., oltre al pagamento del 50% della rata di mutuo sull'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Mazzano Romano, Via Calvaliggi n. 1 (cfr. doc. 11 Relazione Gestore);

-che a causa dell'onerosità delle rate di mutuo ipotecario, l'immobile veniva venduto in data 18.10.2011 e con il prezzo versato veniva estinto il residuo importo dovuto per il mutuo Unicredit per € 151.919,19, concesso nel 2005 ed intestato a entrambi i coniugi con piano di ammortamento a 30 anni e rate mensili di € 1.000,00 (cfr. doc. 13 Relazione Gestore);

-di essere riuscito, negli anni successivi alla separazione ad assolvere agli obblighi di mantenimento grazie all'entrata fissa derivate dal lavoro dipendente pari a € 1.600,00 mensili, entrata che veniva meno con la nuova attività lavorativa di rappresentante di commercio, che determinava un progressivo aggravamento della condizione economica personale;

-l'impossibilità a decorrere dal 2014, di pagare regolarmente le imposte accumulando esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria;

-la sentenza di divorzio, intervenuta nel 2016, che disponeva il versamento a titolo di contributo per il mantenimento dei figli pari a € 650,00 mensili (cfr. doc. 14 Relazione Gestore);

-l'avvio da parte della ex coniuge del giudizio per revisione del contributo del mantenimento che veniva definito con obbligo di mantenimento diversificato per i tre figli non autosufficienti (~~Giulia, Matteo e Francesco~~) per un totale di € 700,00, che comportava ulteriori esborsi per spese legali (cfr. doc. 15-16-17 Relazione Gestore);

-di aver ricostituito un nuovo nucleo familiare composto dalla compagna convivente sig.ra ~~Lea Conny~~ svolgente attività lavorativa di insegnante con contratto di lavoro a tempo determinato (cfr. doc. 21 Relazione Gestore), e dal figlio ~~Lea Conny~~ nato nel 2019;

-il reddito annuale conseguito pari a €24.000,00, versando un contributo per mantenimento per € 460,00 per i due figli nati in costanza di matrimonio non ancora economicamente autosufficienti;

Con riferimento alla **massa debitoria**, a carico del ricorrente sussistono le seguenti posizioni debitorie (come da Relazione del Gestore della Crisi) da cui si desume una complessiva situazione debitoria pari a **€ 144.253,45**, come riportato in tabella

Creditore	Tipologia del debito	Debito
ADER Provincia di Roma	Imposte e contributi	126333,99
ADER Provincia di Viterbo	Tributi locali	3550,91
INPS ROMA FLAMINIO	Addebiti non iscritti a ruolo	Non precisato
COMPASS SPA	Finanziamento	14368,55
TOTALE		144.253,45

di cui :

- € 126.333.99 ADER PROVINCIA ROMA in privilegio ex art 2752 c.c.;
- € 3.550.91 ADER PROVINCIA VITERBO in privilegio ex art 2752 c.c.;
- € 14.368,55 COMPASS SPA in chirografo;

per una complessiva situazione debitoria pari a € 147.303,45 comprensiva delle spese di procedura indicate in complessivi € 3.050,00;

Considerato che in ordine alla **situazione patrimoniale e reddituale** l'istante ha rappresentato:

-di non essere intestatario di alcun bene immobile e mobile registrato (cfr. doc. 40-43-44 Relazione Gestore);

anno 2022= reddito complessivo € 23.682,00-imposta € 3.552,00

anno 2023= reddito complessivo € 20.789,00-imposta € 3.118,00

anno 2024= reddito complessivo € 17.958,00-imposta € 2.602,00

da cui la situazione reddituale netta annuale 2022-2023-2024 riportata di seguito in tabella:

Prospetto situazione reddituale			
Anno	Imponibile	Imposta sostitutiva	Reddito netto annuale
Unico 2023	€ 23.682,00	€ 3.552,00	€ 20.130,00
Unico 2024	€ 20.789,00	€ 3.118,00	€ 17.671,00
Unico 2025	€ 17.958,00	€ 2.602,00	€ 15.356,00
Entrate Mensili Nette			
Compensi media euro 1.279			

-che in ordine alla situazione reddituale corrente all'anno di imposta 2025 dai dati finanziari derivanti dal fatturato relativo all'anno corrente, risulta:

-dalle fatture emesse da gennaio a dicembre 2025 redditi mensili lordi costanti pari a € 2.004,00;

-la base imponibile calcolata sulle fatture emesse negli ultimi 12 mesi pertanto significativamente maggiore di quella esposta nella Dichiarazione 2025 per anno di imposta 2024, potendosi indicare pari a € 24.048,00 (2004,00x12);

-l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15% per € 3.607,2 per essere l'istante in regime fiscale forfettario che tra l'altro non consente detrazione di spese o costi;

-che in ordine alla situazione reddituale della compagna convivente Sig.ra ~~Merl Conny~~ svolgente attività lavorativa subordinata a tempo determinato quale insegnante (cfr. doc. 21, 44 Relazione Gestore)dalla dichiarazione dei redditi 2025 risulta un reddito annuo pari a complessivi € 9.159,16, pari a € 763,00 mensili;

-che conclusivamente, la quota mensile che l'istante può destinare alla procedura è pari a € 300,50 da destinare ai creditori in 36

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di

COLAIACOMO FEDERICO (C.F. CLCFRC73R31H501J) nato a Roma il 31.10.1973 ivi residente alla Via Vallinfreda 31-,

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Vitale,

NOMINA

Liquidatore il Gestore già incaricato dall'OCC - Avvocato dell'Avv. **Isabella Maria Rinaldi** (CF: RNLSLL66L70H501H), con studio in Roma, Via Cervino n. 9;

ORDINA

ai debitori di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

RIMETTE

al giudice delegato ogni provvedimento/determinazione in ordine al limite di cui all'art. 268, comma 4 lett. b), quanto alle somme che i debitori potranno trattenere per le necessità familiari;

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, mediante il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;

- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2 CCII ai fini dell'esdebitazione

AVVERTE IL LIQUIDATORE

che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;

che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;

che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;

che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;

che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà dei debitori e sui beni mobili registrati.

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che sia pubblicata presso il Registro delle Imprese.

Così deciso in Roma il 17.3.2026

Il Giudice estensore

dott. Francesca Vitale

Il Presidente

dott. Angela Coluccio